

**Regolamento**  
**della legge cantonale di applicazione della legge federale**  
**sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso**  
(del 28 marzo 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) del 20 giugno 2014,  
vista la legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti  
d'uso del 30 settembre 1996,

**decreta:**

**Dipartimento competente**

**Art. 1** Il Dipartimento della sanità e della socialità:

- a) è l'autorità competente per vigilare sull'esecuzione della legislazione federale e cantonale;
- b) nomina i veterinari ufficiali e gli assistenti specializzati ufficiali, i loro supplenti e ne stabilisce le modalità di retribuzione;
- c) esercita tutte le competenze cantonali che non sono attribuite ad un'altra autorità.

**Organi di esecuzione**

**Art. 2** Gli organi di esecuzione sono:

- a) il chimico cantonale, gli ispettori delle derrate alimentari, i controllori delle derrate alimentari e i collaboratori diretti del chimico cantonale, che sotto la sua esclusiva responsabilità, svolgono compiti particolari;
- b) il veterinario cantonale, i veterinari ufficiali, gli assistenti specializzati ufficiali e i collaboratori diretti del veterinario cantonale, che sotto la sua esclusiva responsabilità, svolgono compiti particolari.

**Delega di competenze**

**Art. 3** <sup>1</sup>Gli organi di esecuzione possono proporre al Consiglio di Stato di delegare, sulla base di un mandato di prestazione, l'esecuzione di certi compiti d'ispezione a terzi.

<sup>2</sup>Le persone incaricate del controllo secondo una delega devono adempire a tutte le condizioni imposte dalla legislazione federale e cantonale.

**Chimico cantonale**

**Art. 4** <sup>1</sup>Il chimico cantonale dirige il Laboratorio cantonale al quale è affidato il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso, compresa la produzione primaria, per quanto finalizzata alla fabbricazione di derrate alimentari od oggetti d'uso.

<sup>2</sup>Il Laboratorio cantonale è composto da:

- a) l'ispettorato delle derrate alimentari (di seguito ispettorato); e
- b) il laboratorio, specializzato nell'esame dei campioni.

**Ispettorato**

**Art. 5** <sup>1</sup>L'ispettorato è accreditato secondo la norma ISO17020 ed esegue i seguenti compiti:

- a) svolge tutte le attività di ispezione previste dall'Ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari del 16 dicembre 2016 (OELDerr);
- b) effettua i prelievi di campioni secondo l'OELDerr;
- c) effettua le analisi e le misurazioni semplici in sede ispettiva.

<sup>2</sup>La frequenza minima di controllo per le imprese prevista all'art. 8 cpv. 1 dall'ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d'uso del 16 dicembre 2016 (OPCN) è definita nell'allegato.<sup>1</sup>

**Laboratorio**

**Art. 6** Il laboratorio è accreditato secondo la norma ISO17025 ed esegue i seguenti compiti:

- a) effettua le analisi su campioni ufficiali necessarie per il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso giusta l'OELDerr;

---

<sup>1</sup> Cpv. introdotto dal R 22.5.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 180.

- b) esegue analisi su campioni affidatigli dal veterinario cantonale nell'ambito delle sue attività di controllo delle derrate alimentari;
- c) può eseguire analisi per privati o enti pubblici, previa valutazione dei requisiti legati all'indipendenza espressi nella norma ISO17025; per la fatturazione fa stato il tariffario per il controllo ufficiale delle derrate alimentari;
- d) i risultati delle analisi sono trasmessi al committente secondo le esigenze della norma ISO17025.

#### **Veterinario cantonale**

**Art. 7** <sup>1</sup>Il Veterinario cantonale dirige l'Ufficio del veterinario cantonale il quale esegue la LDerr nel settore della produzione primaria di derrate alimentari di origine animale e della macellazione.

<sup>2</sup>Il Veterinario cantonale, con l'aiuto dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali, effettua i controlli dell'igiene nella produzione primaria animale (animali da reddito, apicoltura, piscicoltura, acquacoltura, macellazione).

<sup>3</sup>Il Veterinario cantonale propone i nominativi dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali.

#### **Emolumenti**

**Art. 8** Il Consiglio di Stato fissa l'ammontare degli emolumenti per:

- a) il controllo che porta a una contestazione;
- b) la ripetuta contestazione della stessa fattispecie;
- c) il controllo successivo di un'azienda;
- d) l'onere per ripristinare l'ordine legale (esecuzione sostitutiva);
- e) il controllo degli animali da macello e delle carni;
- f) il controllo di un laboratorio di sezionamento;
- g) le prestazioni e i controlli speciali eseguiti su richiesta;
- h) le autorizzazioni, incluse le autorizzazioni d'esercizio per i macelli e i laboratori di sezionamento;
- i) le altre analisi.

#### **Autorità di ricorso**

**Art. 9** Il Consiglio di Stato è l'autorità di ricorso contro le decisioni degli organi di esecuzione.

#### **Contravvenzioni**

**Art. 10** Le contravvenzioni ai sensi dell'art. 64 LDerr sono perseguite dal Laboratorio cantonale e dall'Ufficio del veterinario cantonale. I casi di particolare gravità (che si configurano in delitti o crimini ai sensi dell'art. 63 LDerr) sono trasmessi al Ministero pubblico.

#### **Abrogazione**

**Art. 11** È abrogato il regolamento di applicazione della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso del 4 novembre 1997.

#### **Entrata in vigore**

**Art. 12** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° maggio 2017.

Pubblicato nel BU **2017**, 69.

Allegato<sup>2</sup>

**Frequenza minima di controllo per le imprese ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 dell'ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d'uso del 16 dicembre 2016 (OPCN)**

Codice	Categoria d'impresa	Intervallo tra due controlli (n. max di anni)
<b>A</b>	<b>Imprese industriali</b>	
<b>A4</b>	<b>Produzione di oggetti d'uso</b>	
A401	Cosmetici: produzione (materie prime)	8
A402	Cosmetici: lavorazione/trasformazione	4
A403	Tessili: produzione	8
A404	Tessili: lavorazione/trasformazione	8
A405	Oggetti d'uso: produzione	8
A406	Oggetti d'uso: lavorazione (trasformazione)	8
A407	Giocattoli: produzione (materie prime)	8
A408	Giocattoli: lavorazione/trasformazione	8
A409	Oggetti d'uso per neonati e bambini piccoli: produzione	4
A410	Oggetti d'uso per neonati e bambini piccoli: lavorazione/trasformazione	4
<b>C</b>	<b>Imprese di distribuzione</b>	
<b>C5</b>	<b>Commercio di oggetti d'uso</b>	
C502	Cosmetici: importazione	4
C503	Tessili: importazione	8
C504	Oggetti d'uso: importazione	8
C505	Giocattoli: importazione	8
C506	Oggetti d'uso per neonati e bambini piccoli: importazione	4
<b>F</b>	<b>Piscine e docce accessibili al pubblico</b>	
F1	Piscine coperte	4
F2	Piscine all'aperto	4
F4	Docce accessibili al pubblico, inserite in attività che non ricadono nelle categorie D (aziende di ristorazione), F1 e F2	8

<sup>2</sup> Allegato introdotto dal R 22.5.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 180.